

SYSTEM TIME di Vignozzi Mauro Sas
Via G. Tiepolo 34
59100 Prato (PO)
C.F. 01638780971 P.IVA 04816700480

Corrispettivi giornalieri ecco le novità

Dal 1° luglio 2019 parte l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, poi modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019.


L'adempimento può essere assolto avvalendosi degli appositi registratori telematici individuati dal provvedimento n. 182017/2016 per garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati oppure, in alternativa, utilizzando una procedura web che sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Le operazioni andranno certificate mediante l'emissione del c.d. documento commerciale, approvato con decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, che sostituirà lo scontrino e la ricevuta fiscale.

In pratica il documento commerciale andrà a sostituire il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, dall'altro, la memorizzazione delle operazioni rappresenterà l'alternativa alla tenuta del registro dei corrispettivi.

Il regime sanzionatorio dei nuovi obblighi è disciplinato nel comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, in virtù del quale in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni attualmente previste per le violazioni in materia di scontrino o ricevuta fiscale ai sensi degli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, l'art. 6, comma 3 prevede, in caso di mancata emissione del documento attestante l'operazione nonché dell'emissione dello stesso per importi



SYSTEM TIME di Vignozzi Mauro Sas
Via G. Tiepolo 34
59100 Prato (PO)
C.F. 01638780971 P.IVA 04816700480

inferiori a quelli reali, l'applicazione di una sanzione del 100% dell'IVA corrispondente all'importo non documentato con un minimo, previsto dal successivo comma 4, di 500 euro.

Tale sanzione si applica anche nel caso di mancata annotazione nel registro di emergenza nel caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico. In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, infatti, l'esercente deve tempestivamente richiedere l'intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione, segnalando tale circostanza all'Agenzia delle Entrate mediante apposita procedura telematica.

La stessa norma prevede che anche qualora non risultino omesse annotazioni, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature telematiche la mancata tempestiva richiesta di intervento per la riparazione, con segnalazione del guasto all'Agenzia delle Entrate, è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.


Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, richiamato dal D.Lgs. n. 127/2015, tra le sanzioni accessorie può essere disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, all'esercente siano contestate quattro distinte violazioni all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in giorni diversi.

La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.

Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata notificata la quarta violazione.

Un emendamento approvato alla legge di conversione del decreto crescita (D.L. 34/2019) consentirà più tempo per effettuare l'invio telematico dei corrispettivi, ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

Il maggior lasso di tempo per l'invio telematico non andrà però ad impattare sull'obbligo di memorizzazione dei dati, che dovrà continuare ad essere effettuato con cadenza giornaliera e che non comporterà conseguentemente alcuna conseguenza sulla liquidazione IVA del periodo.



SYSTEM TIME di Vignozzi Mauro Sas
Via G. Tiepolo 34
59100 Prato (PO)
C.F. 01638780971 P.IVA 04816700480

Inoltre, per il primo semestre di vigenza dell'adempimento, sia per i contribuenti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 sia per la generalità dei soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'invio dei dati potrà avvenire entro un mese dalla data di effettuazione dell'operazione senza che siano irrogate le sanzioni , disciplinate dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015.

Data, 30/06/2019